



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Ugo Foscolo"

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)

Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664

Sito web: www.icvescovato.gov.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

Al Personale Docente

- **Infanzia**
- **Primaria**
- **Secondaria**

Al personale ATA

Oggetto: Nuovi ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria

Reputo opportuno informare il personale in servizio a tempo determinato delle novità legislative in materia di indennità di disoccupazione, entrate in vigore dal 1° maggio scorso. Da tale data è infatti entrata in vigore la N.a.s.p.i. (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), di cui potranno fruire i lavoratori dipendenti che rimarranno disoccupati dopo tale data, alle condizioni e sussistendo i requisiti sotto precisati.

Preciso che le informazioni sotto riportate, desunte da siti istituzionali, non hanno pretesa di esaustività e che compete esclusivamente ai diretti interessati verificare se sussistano o meno i presupposti per ottenere detto ammortizzatore sociale, predisponendo in tal caso in piena autonomia la correlata domanda (che, infatti, non viene istruita d'ufficio dalla Segreteria)

Ciò premesso, preciso quanto segue :

a) durata del beneficio

L'indennità verrà corrisposta ogni mese per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per il calcolo della durata del beneficio non devono essere considerati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la N.a.s.p.i. sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane;

b) a chi è destinata

Ai lavoratori dipendenti ed agli operai agricoli;

c) requisiti per la fruizione

Per potere accedere alla N.a.s.p.i. necessario che il lavoratore :

- abbia perduto involontariamente l'occupazione (salvo dimissioni volontarie per giusta causa);
- sia in stato di disoccupazione ;
- sia in grado di fare valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- sia in grado di fare valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

d) entità della N.a.s.p.i.

Il conteggio non è semplice.

In linea di massima l'importo della N.a.s.p.i. si calcola in rapporto alla retribuzione imponibile (a fini previdenziali) degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Inoltre :

- se la retribuzione mensile nel 2015 è pari o inferiore a 1.195,00 € la N.a.s.p.i. è pari al 75% della retribuzione mensile;

- se la retribuzione mensile è invece superiore a 1.195,00 €, l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La N.a.s.p.i. non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300,00 €, (questo importo va rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice I.s.t.a.t. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente) e si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di godimento.

e) domanda, decorrenza e durata

Per accedere al beneficio è necessario presentare una domanda in via telematica all'I.n.p.s. entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Questo termine è perentorio.

Se non viene rispettato si perde la possibilità di richiedere la N.a.s.p.i. , la quale decorre : dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

ovvero, se la domanda è stata presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

La N.a.s.p.i. è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate degli ultimi 4 anni (esclusi i periodi contributivi per i quali si è già percepita una eventuale altra indennità di disoccupazione).

f) svolgimento di altra attività lavorativa

La legge stabilisce una serie di regole per l'ipotesi in cui il lavoratore che beneficia della N.a.s.p.i. svolga contemporaneamente un'altra attività lavorativa distinguendo l'ipotesi del lavoro subordinato da quella del lavoro svolto in forma autonoma.

Più precisamente :

a) Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la N.a.s.p.i. instaura un rapporto di lavoro subordinato:

perde il beneficio se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. Se però il rapporto di lavoro non è superiore a 6 mesi la N.a.s.p.i. viene solo sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro.

conserva il beneficio se il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale sempre che entro 30 giorni comunichi all'INPS il reddito previsto. In questo caso, però, la prestazione viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. Questa possibilità è subordinata al fatto che il datore di lavoro presso il quale il lavoratore svolge la nuova prestazione lavorativa sia diverso da quello presso il quale il lavoratore prestava la sua attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro

b) Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la N.a.s.p.i. avvia una attività lavorativa autonoma o apre una impresa individuale:

se ne ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'I.n.p.s. entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In questo caso la N.a.s.p.i. è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

questa riduzione è poi ricalcolata d'ufficio (cioè senza bisogno di alcuna domanda e su impulso dell'I.n.p.s.) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il lavoratore non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi deve presentare all'I.n.p.s. un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore dovrà restituire la N.a.s.p.i. percepita dalla data di inizio dell'attività.

c) Il lavoratore che aveva due o più rapporti di lavoro a tempo parziale dei quali uno viene a cessare se la cessazione di tale rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale è avvenuta per dimissioni per giusta causa, licenziamento oppure per risoluzione consensuale in sede di accordo di conciliazione, è possibile accedere alla N.a.s.p.i. ma il lavoratore deve comunicare all'INPS entro 30 giorni il reddito previsto e la prestazione della N.a.s.p.i. viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto;

g) decadenza dal beneficio

Il lavoratore che percepisce la N.a.s.p.i. perde il beneficio (oltre che nei casi di mancata partecipazione alle politiche attive di ricerca del lavoro) se:

perde lo stato di disoccupazione;

inizia una attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni relative al reddito previsto;

inizia una attività lavorativa in forma autonoma (o di impresa individuale) senza provvedere a comunicare il reddito previsto oppure se non presenta l'autodichiarazione indicata nel paragrafo precedente;

raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità (ma in questo caso egli ha la facoltà di scegliere l'assegno oppure la N.a.s.p.i.).

Vescovato, 13 maggio 2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Tiziana Viti

F.to Tiziana Viti*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93